CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 2257-ter c.o.m.

Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data del 27 maggio 2022 avevano gia' conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano alle disposizioni del libro quarto, titolo IX, capo III entro novanta giorni. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni gli accertamenti previsti dall'articolo 1477. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, comma 1, ai fini del riconoscimento della rappresentativita' a livello nazionale, sono ridotte:

a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni, decorrenti dal 27 maggio 2022;

b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dal 27 maggio 2022 e per i successivi quattro anni.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2023, non più in vigore dal 10 maggio 2024 · versione 99

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Parte	VII — Disciplina militare ed esercizio dei diritti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-2257-ter-disposizioni-transitorie-in-materia-di-associazioni-professionali-a/versione/99

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it